



REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
NEGRI BOSSI

Edizione
Novembre 2022

Sommario

Articolo 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.	3
Articolo 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	3
Articolo 3 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ.	3
Articolo 4 – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.	4
Articolo 5 – DURATA IN CARICA.	4
Articolo 6 – CESSAZIONE DELL'INCARICO.	5
Articolo 7 – OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA.	6
Articolo 8 – COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	6
Articolo 9 – POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	7
Articolo 10 – COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.	7
Articolo 11 – RESPONSABILITÀ.	7
Articolo 12 – RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	7
Articolo 13 – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	7
Articolo 14 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.	8
Articolo 15 – FLUSSI INFORMATIVI.	8
Articolo 16 – OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	9
Articolo 17 – ENTRATA IN VIGORE.	9
Articolo 18 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.	9

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI NEGRI BOSSI

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

- 1.1** È istituito presso Negri Bossi S.p.A. (di seguito "Negri Bossi" o "Società") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato da Negri Bossi con delibera del Consiglio di Amministrazione allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito il "Decreto").
- 1.2** L'Organismo di Vigilanza predispone il presente regolamento (il "Regolamento") al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per sua approvazione. In nessun caso ad alcuna disposizione del Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello. Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel Decreto.

Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

- 2.1** L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale misto composto da 3 membri, dei quali 1 può essere interno alla Società. L'eventuale componente interno non può ricoprire la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- 2.2** Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali. Il Presidente rappresenta l'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.
- 2.3** La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali.
- 2.4** Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza ed essere privo di compiti operativi.
- 2.5** Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, l'eventuale componente interno dovrà astenersi dal partecipare ad attività e/o delibere dell'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le funzioni da esso svolte all'interno della Società o per conto di questa.

Articolo 3 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ.

- 3.1** Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.
- 3.2** È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Articolo 4 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.

4.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela, affinità fino al terzo grado e rapporti di coniugio con i componenti del organi amministrativo, con i direttori generali di NEGRI BOSSI o della società di revisione o con i revisori incaricati dalla società di revisione, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società.

4.2 Non potranno essere nominati come componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che (i) siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati previsti dal Decreto; (ii) siano stati condannati – anche in via non definitiva – a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; (iii) siano stati condannati – anche in via non definitiva – a una pena che comporta l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; (iv) la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio; (v) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per qualsivoglia reato punito con pena edittale superiore ai 5 anni di reclusione; (vi) abbiano cessato il rapporto di lavoro con NEGRI BOSSI per qualsivoglia causa, fatta salva diversa specifica decisione del Consiglio di Amministrazione; (vii) siano (o stiano per diventare) membri dell'organo amministrativo di NEGRI BOSSI o consulenti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile; (viii) abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo triennio, con entità con le quali o, nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti tipizzati dalla vigente normativa in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

4.3 Il Consiglio di Amministrazione accerterà (eventualmente sentendo anche l'interessato) le eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza in capo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e/o a uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, potendo in ogni caso revocare dalla carica – anche con effetto immediato – il soggetto coinvolto, modificarne o limitarne i poteri ovvero i limiti di spesa; ciò però soltanto previa formale delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 5 - DURATA IN CARICA.

5.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile.

Articolo 6 – CESSAZIONE DELL'INCARICO.

6.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a 6 mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3.2 lett. b) del Regolamento;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'esistenza di una causa di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 4 del Regolamento.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare contestualmente, un nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

6.2 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento, previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

6.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

6.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il componente più anziano tra i membri esterni, il quale rimane in carica

fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

6.5 L'incarico di componente interno dell'Organismo di Vigilanza cesserà automaticamente nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con la Società.

Articolo 7- OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA.

7.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

7.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria.

7.3 I componenti dell'Organismo di Vigilanza – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi – si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8 - COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

8.1 All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- a) verificare l'attuazione del Modello sulla base delle indicazioni fornite nel presente documento;
- b) vigilare sull'effettività del Modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- c) monitorare l'efficacia del Modello verificandone l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati indicati dalla legge;
- d) proporre aggiornamenti al Modello al fine di recepire le modifiche dell'organizzazione aziendale e le eventuali modifiche legislative;
- e) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sui processi sensibili;
- f) segnalare tempestivamente all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- g) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello;
- h) coordinarsi con il responsabile Direzione Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei Dipendenti e degli Organi Sociali, finalizzate a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e sensibilizzare i Destinatari al rispetto del Modello e del Codice Etico;
- i) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento dei rischi di violazione del Modello e della individuazione delle aree sensibili;

-
- j) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da NEGRI BOSSI, nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi in sede di reporting agli organi sociali deputati.

Articolo 9 – POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

- 9.1** Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per consentire le attività di indagine, analisi e controllo; su tali informazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto all'assoluto riserbo, fatto salvo l'utilizzo delle informazioni e dei dati per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.
- 9.2** A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, è fatto obbligo in capo a qualunque dipendente e/o componente degli organi sociali di fornire i dati richiesti.

Articolo 10 - COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.

- 10.1** Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni (di comprovata professionalità), rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.
- 10.2** Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 7 del Regolamento.

Articolo 11 – RESPONSABILITÀ.

- 11.1** Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 11.2** La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 12 – RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

- 12.1** L'Organismo di Vigilanza ha diritto di richiedere al Consiglio di amministrazione della Società, in qualsiasi momento, l'erogazione di fondi per lo svolgimento di possibili e specifiche attività relative al proprio incarico (incluso per la richiesta a terzi di valutazioni, perizie e pareri tecnici e/o legali). Al riguardo, la Società si impegna a riconoscere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza gli importi richiesti, purché ragionevoli.

Articolo 13 – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

- 13.1** Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire

la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

- 13.2** Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun componente proporre all'Organismo di Vigilanza un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti.
- 13.3** In casi di comprovata urgenza ciascun componente potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.
- 13.4** Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.
- 13.5** Il Presidente dirige i lavori dell'Organismo di Vigilanza, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.
- 13.6** Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

Articolo 14 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

- 14.1** Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. sensibili ovvero problematiche riguardanti il Vertice della Società, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.
- 14.2** Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto a 1 voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, 2 voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza stesso.
- 14.3** Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi di un suo eventuale dissenso.
- 14.4** In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.
- 14.5** Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, è tenuto a darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata. La mancata comunicazione del conflitto di interessi costituisce grave violazione dei doveri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 15 – FLUSSI INFORMATIVI.

- 15.1** L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

In particolare, dall'Organismo di Vigilanza agli organi societari, sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- a) su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) su base almeno annuale, nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- un rapporto annuale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione periodica relativa ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle funzioni.

Per quanto concerne i casi di violazione del Modello sono previste le seguenti comunicazioni:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti indicati dal paragrafo relativo alle "Sanzioni";
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indicati dal paragrafo relativo alle "Sanzioni";
- c) alla notizia di una violazione del Modello commessa dagli altri Destinatari, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del Personale.

15.2 Per quanto riguarda invece i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il Modello dovrà prevedere un apposito sistema di *reporting*, al fine di disciplinare le modalità di invio di informazioni/report/comunicazioni in merito a fatti e/o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, risultano rilevanti ai fini del Decreto.

Articolo 16 – OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

16.1 La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo di Vigilanza (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

Articolo 17 – ENTRATA IN VIGORE.

17.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

18.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.